



QUESITI PER UIF E MEF

QUESITO 1 – Obblighi di adeguata verifica applicabili ad una rete internazionale di studi legali

Qualora uno studio legale associato faccia parte di una c.d. “rete” internazionale di studi legali, comprendente una pluralità di entità giuridiche diverse che collaborano stabilmente sotto un medesimo nome, per mezzo di una serie di uffici collocati in diversi paesi dell’Unione Europea, in paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo ovvero situati in paesi extracomunitari con regime antiriciclaggio equivalente, quale entità della “rete” deve ottemperare agli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica?

Si ritiene ragionevole, anche in un’ottica di semplificazione degli adempimenti antiriciclaggio, sostenere che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non ricadano congiuntamente su tutte le entità della rete coinvolte nell’esecuzione di un medesimo incarico professionale.

In particolare, ad esempio, nel caso in cui lo studio A (entità inglese facente parte della rete internazionale di studi legali X) riceva dal cliente Y un incarico professionale che comprenda anche determinati aspetti di diritto italiano per i quali sia stato coinvolto lo studio B (entità italiana appartenente alla medesima rete) quest’ultimo non sarà tenuto all’obbligo di adeguata verifica del cliente Y, il quale non si configura quale suo cliente (diretto o indiretto) bensì quale cliente dello studio A, unico destinatario dell’incarico.

In effetti volendo partire dal dettato normativo, il “cliente” sarebbe, come definito ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. “e”, del D.Lgs. 231/2007 (il “Decreto”) colui che conferisce al professionista l’incarico di svolgere una data prestazione.

Nel caso di specie, il soggetto Y, conferisce l’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale allo studio A (entità inglese) e non anche allo studio B (entità italiana); lo studio B, d’altra parte, viene coinvolto dallo studio A per fornire attività di supporto per l’analisi degli aspetti relativi al diritto italiano in virtù di un rapporto di stabile collaborazione su base esclusiva o quasi-esclusiva. In altre parole, lo studio B (appartenendo alla stessa “rete” e operando sotto un medesimo nome) dovrebbe essere considerato, ai fini degli obblighi identificativi, alla stessa stregua della figura del collaboratore “interno” di uno studio legale associato, che si ritiene non debba essere sottoposto agli obblighi di adeguata verifica (cfr. Quesito n. 2).

Alla luce di quanto sopra, resterebbe fermo solo in capo allo studio A (entità inglese) l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente Y, ai sensi e per gli effetti delle norme ad esso applicabili.

QUESITO 2 – Obblighi di adeguata verifica e registrazione applicabili ai collaboratori interni di uno studio legale associato italiano

Nel caso in cui un avvocato eserciti la propria attività quale collaboratore “interno” di uno studio legale associato (prestando la propria attività a favore dello studio in via stabile e continuativa, nonché in forma esclusiva o quasi-esclusiva, e quindi con eventuale facoltà di svolgere alcuni incarichi “personali”, autonomamente acquisiti, svolti e fatturati) tale avvocato deve ritenersi soggetto agli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione anche con riferimento ai clienti dello studio?

L'art. 1 del Decreto definisce il “cliente” come il “soggetto al quale i destinatari rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico”.

L'art. 14 della Legge 247/2012, dispone che “l'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale”.

Pertanto, anche in un'ottica di semplificazione degli adempimenti antiriciclaggio, si ritiene ragionevole sostenere che gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione della clientela non ricadano, di per sé, sull'avvocato che eserciti la propria attività quale collaboratore “interno” di uno studio legale associato (come a suo tempo confermato anche dal chiarimento dell'UIC pubblicato in data 27 marzo 2007 da ItaliaOggi, reso in risposta a un analogo quesito all'Associazione dei Dottori Commercialisti) bensì unicamente sul professionista (c.d. responsabile dell'incarico) il quale/i, in nome e per conto dello studio legale associato, abbiano in concreto acquisito, di volta in volta, gli incarichi professionali conferiti dai clienti.

Il collaboratore “interno” (qualunque sia la sua qualifica all'interno dello studio: collaboratore, *associate*, *counsel*, *of counsel*, *junior partner*, avvocato *senior*), d'altra parte, viene coinvolto nell'esecuzione degli incarichi professionali conferiti all'associazione professionale o, a seconda del caso, alla società professionale sulla base non già di sub-incarichi *ad hoc*, bensì in virtù di un rapporto di stabile collaborazione esclusiva o quasi-esclusiva, ragion per cui i clienti dello studio associato non possono in alcun modo considerarsi anche clienti (diretti o indiretti) dei collaboratori “interni” allo studio stesso. Con riguardo all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, lo stesso rimane in capo al professionista responsabile dell'incarico, assumendo che questi in ragione del suo ruolo sia in possesso degli elementi valutativi necessari ad effettuare la segnalazione. Resta inteso che, come previsto ai sensi dell'art. 11, del D.M. del 3 febbraio 2006 n. 141, i collaboratori del/i professionista/i responsabili dell'incarico dovranno evidenziare a tale/i professionista/i eventuali situazioni di sospetto.

Diversamente, qualora il collaboratore esegua la prestazione professionale in quanto (i) destinatario di un incarico professionale a lui conferito da un cliente in via personale ed esclusiva; ovvero (ii) responsabile dell'incarico conferito dal cliente all'associazione (o società) professionale oppure (ii) destinatario di un sub-incarico *ad hoc* a lui conferito dallo studio legale associato (e quindi quale professionista "esterno" e non come collaboratore "interno" allo studio stesso) gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione saranno a lui o, nel caso sub (iii), anche a lui applicabili, in qualità di effettivo destinatario della disciplina antiriciclaggio.

QUESITO 3 – Rafforzamento degli obblighi in caso di rischio elevato

Il Decreto nell'art. 20 comma 1 dispone che gli obblighi di adeguata verifica della clientela debbano essere assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente e prestazione professionale e nell'art. 28 comma 1 prescrive l'obbligo di applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il Decreto, tuttavia, non specifica in quali attività debba consistere la commisurazione, in termini di rafforzamento, degli obblighi di adeguata verifica della clientela, per il caso in cui sia stato rilevato un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ci si chiede, pertanto, quali siano le misure rafforzate da doversi adottare per svolgere l'adeguata verifica della clientela in maniera commisurata rispetto all'indice di rischio rilevato.

Ci sembra ragionevole sostenere che il rafforzamento delle misure di adeguata verifica della clientela debba declinarsi nell'adozione di un maggiore scrupolo e rigore nello svolgimento delle stesse, adottando all'uopo misure di verifica aggiuntive rispetto a quelle prescritte dall'art. 18 del Decreto, quali ad esempio:

- acquisizione di un documento di identità supplementare per l'identificazione del cliente e verifica della sua identità;
- per l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, non limitarsi alle informazioni fornite dal cliente mediante dichiarazione scritta, ma acquisire riscontri documentali (di pubblico accesso) o chiedere al cliente di illustrare per iscritto le ragioni per le quali il titolare effettivo è da identificarsi nella persona indicata nella dichiarazione stessa;
- accertare l'effettivo scopo e natura della prestazione professionale attraverso una valutazione di congruità tra le informazioni fornite all'uopo dal cliente e la conoscenza generale che si possiede dello stesso.

QUESITO 4 – Prestazioni professionali con PEP

L'art. 28 comma 5 del Decreto stabilisce, in caso di "prestazioni professionali con persone politicamente esposte" (politically exposed persons – "PEP"), l'obbligo di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.

La norma in oggetto non specifica se la verifica circa la sussistenza di una PEP debba essere svolta anche qualora il cliente sia una persona giuridica, ente o associazione e, in conseguenza, in quest'ultimo caso, non è chiaro quali siano le persone in relazione alle quali è fatto obbligo di condurre la verifica circa la loro eventuale appartenenza alla categoria delle PEP.

A nostro avviso la verifica PEP non può limitarsi ai soli in casi in cui l'incarico professionale sia conferito da una persona fisica, pena lo svuotamento della portata precettiva della disposizione normativa in oggetto. Tuttavia, è ragionevole sostenere che la verifica circa l'eventuale sussistenza di PEP, debba essere svolta solo nell'ambito dei processi di identificazione prescritti dall'art. 18 del Decreto e, quindi, solo in relazione alla persona fisica sottoposta al procedimento di identificazione del cliente e al titolare effettivo. Con riguardo alle modalità da adottarsi per svolgere tale verifica, non può ritenersi sufficiente la mera dichiarazione resa dal soggetto sottoposto alla procedura di identificazione del cliente circa la sua appartenenza o quella del titolare effettivo alla categoria delle PEP ma si ritiene necessario compierne la verifica, ad esempio tramite banche dati di pubblico accesso (come, ad esempio, l'Anagrafe Amministratori Locali e Regionali liberamente accessibile dal sito del Ministero dell'Interno e disponibile alla seguente pagina web: <http://amministratori.interno.it/AmmIndex6.htm>) e l'utilizzo di strumenti di *risk reputational screening* (ad esempio, *word-check* o *complinet*).

QUESITO 5 – Titolare effettivo

L'articolo 19, comma 1, lettera b), del Decreto stabilisce che "l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo"(sottolineatura aggiunta). Inoltre, l'articolo 21 del medesimo decreto statuisce che "ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza". Alla luce di quanto sopra, come è opportuno bilanciare gli adempimenti circa l'individuazione dell'eventuale titolare effettivo, tra dichiarazione (eventualmente) resa dal cliente ai sensi dell'articolo 21 sopra citato e le attività di verifica svolte dal professionista?

Il tenore della normativa richiede al professionista un ruolo attivo nell'individuazione dell'eventuale titolare effettivo, tuttavia, sono ammesse diverse modalità con le quali può essere espletata l'adeguata verifica del titolare effettivo. In questo senso è necessario analizzare nel loro complesso le disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto. L'identificazione e verifica del titolare effettivo sono da ricondursi alle operazioni iniziali da effettuarsi in

presenza del cliente e contestualmente all'identificazione e verifica dell'identità dello stesso. L'integrazione e la verifica delle dichiarazioni rese dal cliente ai sensi dell'articolo 21 del Decreto in relazione al titolare effettivo sono da ricondursi in ogni caso a strumenti di una certa praticità quali quelli elencati alla lettera b) dell'articolo 19 (pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque). La normativa peraltro prevede la possibilità, nel rispetto del criterio previsto dall'articolo 20 del testo di riferimento (ossia tenendo in considerazione il livello di rischio associato al tipo di cliente), di formulare quesiti supplementari al cliente al fine di espletare le predette operazioni di verifica. Ove ai sensi dell'articolo 20 del Decreto, poste le caratteristiche del cliente, dell'operazione, della prestazione professionale, il professionista ritenesse necessaria una verifica particolarmente approfondita in relazione all'identità del titolare effettivo, allora parrebbe potersi ipotizzare, ad esempio, la richiesta e l'utilizzo all'uopo di visure ordinarie camerali, siano esse provenienti da Camere di Commercio italiane o estere a seconda del luogo di riferimento della sede legale del cliente, o comunque di strumenti similari, costituendo tali documenti degli estratti da pubblici registri. Resta fermo l'obbligo in capo al professionista di farsi carico, ai sensi della lettera c) dell'articolo 19 del Decreto, di un'attività di "controllo costante" durante tutta la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale successivamente alle verifiche iniziali, in particolare attraverso l'analisi delle transazioni concluse.

Si ritiene, inoltre, che in linea con quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 6 della Direttiva (UE) 2015/849 ("Quarta Direttiva Antiriciclaggio") se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi sia motivo di sospetto, il professionista non individui alcuna persona quale titolare effettivo del proprio cliente, il titolare effettivo possa essere individuato "*nella persona fisica o nelle persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello*", per tale dovendosi intendere un soggetto che, pur non essendo necessariamente un amministratore, (i) abbia un'adeguata conoscenza dell'esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo della società e (ii) il potere di assumere decisioni che possano avere un impatto sull'esposizione al rischio della società.

Resta ferma la necessità di conservare la documentazione utilizzata per identificare e verificare il titolare effettivo, nonché di tenere evidenza delle informazioni ottenute al medesimo scopo, al fine di consentire di ricostruire il percorso valutativo effettuato dal professionista per adempiere all'obbligo di adeguata verifica.

QUESITO 6 – Attestazione da parte di terzi

Il Decreto, nell'art. 30 comma 3-bis (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi) prevede che l'attestazione scritta possa essere sostituita dall'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'"intermediario" che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto. Ci si chiede se la medesima modalità di attestazione possa essere resa anche da soggetti non qualificabili come "intermediari" (es. professionisti).

Ci sembra ragionevole sostenere che l'utilizzo del termine "intermediario" (che peraltro non trova espressa definizione nel Decreto) non possa restringere il perimetro dei soggetti legittimati a rendere siffatta attestazione ai soli "intermediari finanziari" di cui all'art. 11 commi 1 e 2 del Decreto, giacché, a nostro avviso, la previsione in oggetto mira a riconoscere che l'attestazione del terzo (già consentita, dal comma 1 del medesimo art. 30, non solo agli intermediari finanziari, ma anche ad altri soggetti, tra cui i professionisti) possa essere resa anche mediante sistemi informatici. Pertanto, nella misura in cui l'attestazione con mezzi informatici contenga tutti i requisiti di contenuto previsti, per l'attestazione in generale, dal comma 2 dell'art. 30, tale modalità di attestazione del terzo potrà essere adottata da tutti i soggetti qualificabili come terzi attestanti ai sensi di legge e, quindi, anche dai professionisti. Si veda su questo punto anche le Linee Guida Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato (cfr. Sezione II – Il Contenuto e Modalità di Esecuzione degli Obblighi, pag. 20).